



Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB

OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutini ed esami a.s. 2023/24

Si ricordano le disposizioni contenute nel [Vademecum "la scuola a prova di privacy"](#) messo a disposizione dal Garante nel maggio 2023 e che attualizza ed amplia i contenuti già presenti nel vademecum diffuso nel 2016.

In esso, nella sezione **VOTI ED ESAMI**, viene detto:

Le informazioni sul rendimento scolastico e sulla pubblicazione dell'esito degli esami sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dalla normativa di settore e dal Ministero.

Salvo lo specifico regime di pubblicità relativo agli esiti degli esami di Stato, non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini (vedi appendice, [doc. web n. 9367295](#)).

La pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all'attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati. Una volta pubblicati, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati da soggetti estranei alla comunità scolastica, determinando un'ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità.

*Pertanto gli **esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione** vanno resi disponibili, con la sola indicazione "**ammesso**" e "**non ammesso**" alla classe successiva, (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) nell'area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.*

I voti riportati nelle singole discipline dall'alunno, invece, sono riportati nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia.

Si rammenta in riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

1. Cosa devono fare le scuole

Le nuove indicazioni contenute nel vademecum del Garante avvallano le disposizioni impartite negli ultimi anni dal Ministero dell’Istruzione che esclude la possibilità di pubblicare gli esiti degli esami all’albo on line che devono invece essere comunicati alla classe e alle famiglie attraverso il registro elettronico. Gli esiti degli esami, oltre ad essere pubblicati nel registro elettronico, dovranno anche essere affissi nei tabelloni presso la sede dell’istituto. In sintesi, le disposizioni di quest’anno sono le seguenti

2.1 Comunicazione esiti scrutini

Gli esiti degli scrutini devono essere pubblicati nel registro elettronico nelle seguenti aree:

- **area riservata alla classe:** riportare gli esiti degli scrutini con la sola indicazione della dicitura “Ammesso” / “Non Ammesso” / “Sospensione del giudizio” (nel caso delle classi terminali: “Ammesso” / “Non Ammesso” alla prova d’esame ivi compresi i crediti scolastici attribuiti). Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

- **area riservata allo studente:** riportare gli esiti dello scrutinio con i voti in tutte le discipline, il voto in condotta e il credito scolastico (per le classi quinte quello dell’ultimo anno e complessivo).

2.2 Comunicazioni esiti esami

Bisogna predisporre uno specifico “disclaimer”, con cui si informino i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione. Il nostro suggerimento è quello di limitare a 15 giorni la pubblicazione degli scrutini nel registro elettronico.

Gli esiti degli esami, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, devono essere resi noti non solo mediante il registro elettronico (accesso limitato ai componenti di una stessa classe) ma anche mediante l’affissione dei tabelloni.

Registro elettronico: riportare l’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode. Mettere la sola dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

Affissione dei tabelloni: presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione vanno affissi i tabelloni con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode. Mettere la sola dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. Non devono essere riportate informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

2.3 Le eccellenze

L'Art. 29, c. 4 dell'OM 45/2023 dispone che *“nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di **cento/centesimi con l'attribuzione della lode**, l'istituzione scolastica provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'**Albo nazionale delle eccellenze**”*. In pratica, prima di operare la comunicazione ad INDIRE dei dati personali dell'alunno che ha conseguito la lode la scuola dovrà sottoporre ad esso una informativa e provvedere quindi all'acquisizione del consenso al trattamento ([modello informativa e modulo di consenso](#)).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Giuliana Fiaschè
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 D.Lgs 39/93